

15. *Sentenza del 15 Febbraio 1878 nella causa Pelli e consorti.*

A. Con istanza 9 marzo 1877 i ricorrenti fecero alla municipalità di Aranno la dichiarazione di essere « *liberi pensatori* » e quindi di non voler più pagare alcun aggravio od imposta per l'esercizio del culto cattolico-romano. Tale istanza appoggiavano essi all'ultimo capoverso dell'art. 49 della Costituzione federale riformata, il quale stabilisce « che nessuno » è tenuto a pagare aggravii imposti a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di una associazione religiosa » alla quale non appartiene. »

B. In risposta a tale dichiarazione la municipalità di Aranno si limitava a dar comunicazione di una risoluzione del Consiglio di Stato, al quale si era rivolta per avere istruzioni in proposito. Con detta risoluzione diceva il Consiglio di Stato che « non avendo la Confederazione emanato nessuna Legge » in proposito, come si era riservato di fare nella seconda » parte del citato capoverso dell'art. 49, e in mancanza di » una disposizione speciale, le spese di culto di un Comune » rientrano nel compendio delle spese comunali, a far fronte » alle quali sono tenuti gli abitanti del Comune stesso, quando » non bastino le rendite dei di lui beni ed altri introiti eventuali; — non voler egli, del resto, pregiudicare con antiche » dichiarazioni la sua libertà di giudizio. »

C. Insistendo i reclamanti — con memoria 11 aprile — perchè la municipalità avesse a pronunciarsi categoricamente sulla loro domanda, essa rispondeva che « se il Consiglio di » Stato non aveva potuto dare una dichiarazione esplicita, » tanto meno poteva darla essa. »

D. Pelli e Consorti le significarono allora — con atto 23 maggio — « ritenere essi, in mancanza di opposizione, la » loro istanza come ammessa, aggiungendo che, siccome il » comune di Aranno paga ogni anno al curato, oltre ai redditi della chiesa, la somma di 600 fr. in contanti, la quale » viene poi caricata indistintamente su tutti i cittadini in ragione di sostanza, anima e fuoco, così essi chiedevano che

» fosse diffalcato dal bollettino delle loro contribuzioni quel » tanto che serviva al pagamento dei suddetti 600 fr. »

E. Avendo la municipalità di Aranno respinto questa dichiarazione e protestato di « volersi attenere alla Legge cantonale » 7 dicembre 1861, la quale stabilisce che tutte le gravezze » del Comune (quindi anche quelle del culto) devono colpire » in eguale proporzione tutti i cittadini del Comune, » — i petenti si rivolsero al Consiglio federale domandando che « a » norma di quanto stabiliscono il § 2 dell'art. 102 e il § 3 » dell'art. 113 della Costituzione federale, si facesse rispettare » in essi l'esercizio del diritto garantito dal citato art. 49 della » Costituzione medesima. »

F. Dichiaratosi il Consiglio federale incompetente, e riputandosi inutile ricorrere direttamente al Governo ticinese, per avere lo stesso già chiaramente espressa la sua opinione, i reclamanti adirono finalmente il Tribunale federale chiedendo — fosse condannato il municipio di Aranno « a conformarsi alle » disposizioni del ripetuto art. 49 della Costituzione e ad esonerare essi attori da qualunque contributo alle spese di » culto cattolico. »

G. Nella sua risposta, il municipio di Aranno oppone : « Non potersi applicare questo art. 49 senza una legge regolamentare, alla quale l'ultimo alinea dell'articolo stesso ha » anzi espressamente riservato l'esecuzione più speciale della » massima invocata dai ricorrenti; non formare d'altronde » quei *liberi pensatori* una associazione religiosa propriamente » esistente, nel senso di quelle di cui parla l'articolo in questione, non trattarsi in concreto di violazione di diritti costituzionali, ma solo di una sospensione, e non potersi » accordare, di conseguenza, la domandata esenzione dalla » tassa senza che siavi una legge che determini il modo d'applicazione; non autorizzare, infine, le leggi ticinesi la » municipalità a stare in causa senza il permesso delle Assemblee comunali. » — Pel caso di una soluzione favorevole ai reclamanti, il municipio desidererebbe conoscere poi « se i » membri della famiglia, moglie, figliuoli, ecc., siano essi » pure da comprendersi nella esenzione. »

Premessi i sequenti considerandi :

1° La dichiarazione dei signori Pelli e Lite-consorti « di » essere liberi pensatori e quindi di non voler pagare nessun » aggravio od imposta per l'esercizio del culto cattolico-romano » — non può aver riferimento alle imposte scateni dall'esercizio del 1876, perchè fatta e notificata soltanto nel mese di marzo del 1877, quindi in epoca alla quale non poteva più essere sollevata nessuna legittima contestazione in merito alle medesime.

2° I termini nei quali è redatta la dichiarazione in discorso non sono così precisi e completi come li vorrebbe nel suo spirito l'invocato art. 49 della Costituzione federale, non risultando infatti dagli stessi che i reclamanti non appartengano più all'associazione religiosa nella quale erano iscritti e figurano tuttavia. A rendere l'atto sufficiente occorrerebbe dunque che gl'istanti avessero a notificare esplicitamente di voler uscire dal grembo della chiesa cattolico-romana.

3° Il ricorso Pelli e Consorti essendo, d'altronde, diretto contro imposte prelevate in virtù di una legge cantonale, avrebbe dovuto essere sottoposto anche al giudizio delle competenti autorità *cantonali*, e ciò tanto più che queste ultime, come appare dal fattispecie (lettera B), ne avevano fatto a tempo e luogo esplicita riserva.

Il Tribunale federale
pronuncia :

Il gravame delli signori Vittore Pelli e Lite-consorti di Aranno è reietto in via d'ordine.

2. Bundesgerichtliche Kompetenz in Civilsachen.

Compétence du Tribunal fédéral en matière civile.

16. Arrêt du 29 Mars 1878 dans la cause Bonvin.

Par exploit notifié le 18 Octobre 1877, l'Etat du Valais a invité Charles-Marie Bonvin fils, à Sion, à lui payer dans le

terme légal la somme de 4158 fr., avec intérêt dès le 1^{er} Juin 1871 et tous accessoires de droit, somme qu'il prétend lui être due par le prédit Bonvin comme caution solidaire des époux Fumey-Hoffmann, en vertu d'acte du 2 Août 1871, reçu Ducrey notaire. Par le même exploit l'Etat du Valais a imposé saisie sur les biens de Bonvin.

Par exploit notifié le 14 Novembre suivant, Bonvin oppose à cette réclamation : « attendu qu'il ne doit rien à l'Etat du » Valais, l'acte invoqué par lui étant entaché de faux. Bonvin » signifie, en outre, qu'il ne reconnaît pas la compétence » des Tribunaux valaisans pour connaître de l'objet du différend. »

L'Etat persistant par citation devant le Juge de la Ville de Sion notifiée le 22^e Novembre à vouloir soumettre la cause aux Tribunaux cantonaux, Bonvin recourt le 22 Décembre au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il soit « prononcé que » la cause pendante entre l'Etat du Valais et le recourant doit » être portée devant le Tribunal fédéral, les Tribunaux valaisans étant incompétents. »

Bonvin estime qu'en présence de l'art. 27 § 4 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, l'Etat du Valais doit se soumettre à cette réquisition.

Dans sa réponse du 28 Janvier 1878 l'Etat du Valais, abordant le fond de la cause, maintient la demande qu'il a formulée devant les Tribunaux du Valais contre Bonvin.

Par office du 2 Février suivant, le Juge fédéral délégué à l'instruction de la cause fait observer à l'Etat que la demande de Bonvin apparaît comme un recours de droit public et ne constitue dès lors point une action civile ; que l'Etat doit donc se déterminer sur la question de compétence du Tribunal fédéral.

Dans sa détermination du 2 Mars 1878, l'Etat conteste que l'action portée par Bonvin devant le Tribunal fédéral revête le caractère d'un recours de droit public. Il ajoute que dès le moment où Bonvin lui a fait signifier qu'il avait saisi ce Tribunal de la cause, toute procédure a été suspendue devant les Tribunaux du Valais. L'Etat conclut au rejet du recours.